Tipologia: **Fisco**
Protocollo: **2005420**
Data: **22 marzo 2020**
Oggetto: **Decreto 22 marzo 2020**

Allegato **Decreto DPCM 22.03.2020**

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

# EMERGENZA CORONAVIRUS
# DECRETO 22 MARZO 2020
# ELENCO ATTIVITA' NON OGGETTO SOSPENSIONE

**Gentile Associato**,

con la presente desideriamo informarLa che, alla luce dell'evolversi della **situazione epidemiologica**, e tenuto conto dell'incremento dei casi COVID-19 sul territorio nazionale, **si è reso necessario adottare il DPCM 22.3.2020** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in allegato) recante **ulteriori misure in materia di contenimento del coronavirus**, alla cui osservazione **sono tenuti imprese e cittadini**.

Il DPCM introduce il divieto **a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi** con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, **salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Non è** quindi **più consentito il rientro presso il proprio domicilio**, abitazione o residenza.

Il provvedimento dispone, inoltre, che "***le attività professionali non sono sospese*** *e restano ferme le previsioni di cui all'art. 1, punto 7, del DPCM 11 marzo 2020*" per lo svolgimento dei **servizi indifferibili** ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza, ovvero **le raccomandazioni relative all'incentivazione di lavoro agile, ferie e congedi retribuiti**, e all'adozione di **protocolli di sicurezza anti-contagio come il rispetto della distanza interpersonale** e, ove non fosse possibile, la **dotazione ai dipendenti di appositi strumenti di protezione quali guanti e mascherine.**

**Sono** invece **sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1** dello stesso DPCM che include, fra l'altro: i) **l'industria alimentare** (codice Ateco 10); ii) **l'industria delle bevande** (codice Ateco 11); iii) **l'industria chimica** (codice Ateco 20) iv) **i servizi dell'informazione** e tutte quelle attività che sono state ritenute essenziali dal Governo, **ivi comprese le attività legali e contabili** (codice Ateco 69).

Le disposizioni introdotte **producono effetto dalla data del 23 MARZO 2020** e sono **efficaci fino al 3 APRILE 2020**, ma le imprese che devono sospendere l'attività hanno la possibilità di completare quanto serve per la sospensione entro il prossimo 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.

## Il Dpcm 22.3.2020 in sintesi

Alla luce dell'evolversi della **situazione epidemiologica** e tenuto conto dell'incremento dei casi COVID-19 sul territorio nazionale, **si è reso necessario adottare il DPCM 22.3.2020** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella tarda serata di ieri) recante **ulteriori misure in materia di contenimento del coronavirus**, alla cui osservazione **sono tenuti imprese e cittadini**. Si precisa che le disposizioni che si andranno ad esaminare:

- ➔ **producono effetto dalla data del 23 MARZO 2020**;
- ➔ sono **efficaci fino al 3 APRILE 2020;**
- ➔ le imprese che devono sospendere l'attività hanno la possibilità di completare quanto serve per la sospensione **entro il prossimo 25 marzo**, compresa la spedizione della merce in giacenza.

**Osserva**

**Le nuove misure si applicano**, cumulativamente, a **quelle di cui al DPCM 11.3.2020**, nonché a quelle previste dall'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i **cui termini di efficacia**, già fissati al 25 marzo 2020, **sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020**;

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

## Misure per tutti i cittadini

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale, è **FATTO DIVIETO A TUTTE LE PERSONE FISICHE DI TRASFERIRSI O SPOSTARSI** con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, **SALVO CHE PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, DI ASSOLUTA URGENZA OVVERO PER MOTIVI DI SALUTE.** **Non è** quindi **più consentito il rientro presso il proprio domicilio**, abitazione o residenza.

**Osserva**

Tale misura si aggiunge alle **altre misure ristrettive** contenute nell'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 **mediante la quale è stato vietato**:

- ➔ **l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville**, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- ➔ lo **svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto**[1];
- ➔ **ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale**, comprese le seconde case utilizzate per vacanza nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni.

## Misure per le imprese e attività professionali

Sempre per contenere la diffusione del COVID-19, è stata altresì disposta la **SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI**, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del DPCM[2] (di seguito indicate), **sempreché tali attività** (autorizzate a restare aperte) **rispettino i contenuti del protocollo** condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro **sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.**

| ELENCO ATTIVITA' AUTORIZZATE A RIMANERE APERTE | |
|---|---|
| **ATECO** | **DESCRIZIONE** |
| 01 | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali |
| 03 | Pesca e acquacoltura |
| 05 | Estrazione di carbone |
| 06 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale |
| 09.1 | Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale |
| 10 | Industrie alimentari |
| 11 | Industria delle bevande |
| 13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali |
| 13.94 | Fabbricazione di spago, corde, funi e reti |
| 13.95 | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
| 14.12.00 | Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro |
| 16.24.20 | Fabbricazione di imballaggi in legno |

[1] Resta comunque consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona

[2] L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

| | |
|---|---|
| 17 | Fabbricazione di carta |
| 18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati |
| 19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
| 20 | Fabbricazione di prodotti chimici |
| 21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici |
| 22.1 | Fabbricazione di articoli in gomma |
| 22.2 | Fabbricazione di articoli in materie plastiche |
| 23.19.10 | Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia |
| 26.6 | Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
| 27.1 | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettriche di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità |
| 28.3 | Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura |
| 28.93 | Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) |
| 28.95.00 | Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) |
| 28.96 | Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) |
| 32.50 | Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
| 32.99.1 | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza |
| 32.99.4 | Fabbricazione di casse funebri |
| 33 | Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature |
| 35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
| 36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
| 37 | Gestione delle reti fognarie |
| 38 | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali |
| 39 | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
| 42 | Ingegneria civile |
| 43.2 | Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione |
| 45.2 | Manutenzione e riparazione di autoveicoli |
| 45.3 | Commercio di parti e accessori di autoveicoli |
| 45.4 | Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori |
| 46.2 | Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi |
| 46.3 | Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco |
| 46.46 | Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici |
| 46.49.2 | Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali |
| 46.61 | Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori |
| 46.69.19 | Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto |
| 46.69.91 | Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico |
| 46.69.94 | Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici |
| 46.71 | Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento |
| 49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
| 50 | Trasporto marittimo e per vie d'acqua |

| | |
|---|---|
| 51 | Trasporto aereo |
| 52 | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
| 53 | Servizi postali e attività di corriere |
| 55.1 | Alberghi e strutture simili |
| j (DA 58 A 63) | Servizi di informazione e comunicazione |
| K (da 64 a 66) | Attività finanziarie e assicurative |
| 69 | Attività legali e contabili |
| 70 | Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale |
| 71 | Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche |
| 72 | Ricerca scientifica e sviluppo |
| 74 | Altre attività professionali, scientifiche e tecniche |
| 75 | Servizi veterinari |
| 80.1 | Servizi di vigilanza privata |
| 80.2 | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
| 81.2 | Attività di pulizia e disinfestazione |
| 82.20.00 | Attività dei call center |
| 82.92 | Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi |
| 82.99.2 | Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste |
| 84 | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria |
| 85 | Istruzione |
| 86 | Assistenza sanitaria |
| 87 | Servizi di assistenza sociale residenziale |
| 88 | Assistenza sociale non residenziale |
| 94 | Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali |
| 95.11.00 | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche |
| 95.12.01 | Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari |
| 95.12.09 | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni |
| 95.22.01 | Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa |
| 97 | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico |

## Osserva

A dispetto di quanto apparso nella giornata di ieri su taluni organi di stampa on line, **il DPCM NON HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI** per lo svolgimento dei **servizi indifferibili** ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza**.** Inoltre, considerato che la potestà legislativa sulla materia rimane in capo al Governo centrale, **tale decisione resta valida anche per quelle regioni,** come Lombardia e Piemonte, **in cui delle apposite ordinanze emanate dai governatori il 21 marzo ne avevano disposto la chiusura**

Il nuovo DPCM 22.3.2020 dispone, inoltre, che **per le ATTIVITÀ D'IMPRESA O PROFESSIONALI** - autorizzate ad operare (in quanto per esse non opera la sospensione) - vale **quanto prescritto dall'art. 1, punto 7, DPCM 11.3.2020.**

**Osserva**

In ordine alle **attività produttive e alle attività professionali**, il citato art. 1, punto 7, DPCM 11.3.2020 raccomanda che:

a) sia attuato il **massimo utilizzo** da parte delle imprese di **modalità di lavoro agile** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) **siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti** per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano **sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione**;
d) **assumano protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

Chi svolge, invece, una delle **ATTIVITÀ COMMERCIALI AUTORIZZATE** a non sospendere la propria attività, oltre al rispetto delle indicazioni contenute nel citato DPCM 11 marzo 2020, dovrà **adeguarsi alle prescrizioni contenute** nell'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020, ovverosia **avrà l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.**

## Disposizioni per le attività sospese

Il DPCM 22.3.2020 dispone che **TUTTE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOSPESE** (ovvero che NON sono riportate nel citato allegato) **possono** comunque **proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.**

**Osserva**

Qualora ciò non fosse possibile, tali imprese potranno solamente **completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020**, compresa la spedizione della merce in giacenza.

## Altre attività autorizzate o sospese

Il DPCM precisa che **sono** comunque **consentite LE ATTIVITÀ CHE SONO FUNZIONALI AD ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLE FILIERE DELLE ATTIVITÀ di cui all'allegato** 1, nonché dei **SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E DEI SERVIZI ESSENZIALI** di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, **previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva**, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

**Osserva**

Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell'attività, **essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.**

E' sempre consentita **L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, TRASPORTO, COMMERCIALIZZAZIONE e consegna:**

- ➔ **di farmaci**, **tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici** nonché;
- ➔ di **prodotti agricoli e alimentari**.

**Osserva**

Resta altresì consentita **ogni ATTIVITÀ** comunque **FUNZIONALE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA**.

Sono, inoltre, consentite le **ATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO**, previa **comunicazione al Prefetto della provincia** ove è ubicata l'attività produttiva, **dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso** o un **pericolo di incidenti**.

**Osserva**

Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che **non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.** In ogni caso, **non è soggetta a comunicazione** l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Sono infine consentite le **ATTIVITÀ DELL'INDUSTRIA DELL'AEROSPAZIO E DELLA DIFESA**, nonché le altre **ATTIVITÀ DI RILEVANZA STRATEGICA PER L'ECONOMIA NAZIONALE**, **previa autorizzazione del Prefetto** della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

**Osserva**

Resta **confermata** anche la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

**Per A.GI.SCO.**

**Studio dott. Francesco Lerro**